



PROTOCOLLO D'INTESA

**PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO
E LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI NELL'AMBITO
DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE**

Fra

ARTEA- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura -

e

**Corpo Forestale dello Stato
- COMANDO REGIONALE TOSCANA**

Firenze, marzo 2014

PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI NELL'AMBITO DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Fra

ARTEA - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

e

Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Toscana

Il giorno ____ del mese di marzo dell'anno 2014, in Firenze, nella sede di ARTEA, Via San Donato n.42/1

TRA

Agenzia regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA (PI/CF 05096020481), con sede in Firenze, Via San Donato 42/1 rappresentata dal Direttore - dr. Giovanni Vignozzi - domiciliato per le sue funzioni presso la sede della stessa;

E

Il Corpo Forestale dello Stato — Comando Regionale Toscana, con sede in Firenze, piazza T.A. Edison n. 11, rappresentata dal Comandante regionale dr. Donato Monaco domiciliato per le sue funzioni presso la sede del comando;

PREMESSE GENERALI

Premesso che in base al principio di fedeltà comunitaria, posto dall'art.10 (ex art.5) del Trattato CE ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Comunità Europee, è opportuno che le amministrazioni degli Stati membri ed i servizi della Commissione cooperino lealmente fornendosi l'assistenza necessaria per la preparazione e l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto;

Considerato che l'attività di controllo e di verifiche sul posto si effettua nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone giuridiche coinvolte e delle norme relative al segreto d'ufficio ed alla protezione dei dati personali;

Ritenuto di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione Europea di immediata comunicazione delle irregolarità accertate alla Commissione, al fine di consentire il recupero delle somme indebitamente percepite in seguito ad accertate irregolarità compiute dai soggetti beneficiari nell'ambito del finanziamento della Politica Agricola Comune, nonché di evitare possibili sovrapposizioni o reiterazioni di controlli presso gli stessi operatori economici;

Visto il Reg. (CE) n. 2988 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Considerato, in particolare, che gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2988 del 18 dicembre 1995, dispongono che i controlli e le sanzioni devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri;

Visto il Reg. (CE) n. 2185 dell'11 novembre 1996 recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Regolamento 2988/95 e relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee contro le frodi ed altre irregolarità;

Visto il Re. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)

n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il Regolamento CE della Commissione n. 1848 del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento CE n.595/1991 del Consiglio;

VISTA la Legge 6 febbraio 2004 n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato" che all'art. 2 comma 1 annovera, tra le attività del C.F.S., quelle volte "al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare del consumatore", "alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale", all'"accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", in particolare l'art. 13 che conferisce i poteri agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per le cui violazioni sono previste sanzioni amministrative del pagamento di somme di denaro;

Vista la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;

Visto il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7/03/2003 n. 38”;

Visto il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 relativo a “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, “Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” che prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60, relativa all’istituzione dell’ “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)” modificata dalla Legge Regionale n. 66/2011;

Vista la Legge Regionale 8 marzo 2000 n. 23 “Istituzione dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 1 ottobre 2001 n.1058 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445”;

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2004 n.1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete Telematica Regionale Toscana”;

Vista la Legge Regionale n.45 del 27 luglio 2007 recante disposizioni in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola;

Vista la Legge Regionale n.39 del 21 marzo 2000 “Legge forestale della Toscana” e relativo Regolamento di applicazione di cui al D.P.G.R. 48/R/2003 del 08 agosto 2003;

Preso atto dell’obiettivo strategico pluriennale 2009-2013 del C.F.S. “Salvaguardia delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità – contrasto alle frodi e alle contraffazioni”;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato il 14/11/2011 tra Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana ANCI Toscana per la semplificazione della *governance* dello sviluppo rurale;

Tenuto conto che il suddetto Protocollo all’articolo 4 *Controlli integrati* prevede:

- comma 1: prevede la collaborazione tra gli Enti *per favorire un sistema per la gestione dell’attività di controllo, che consenta: a) di organizzare i dati dei controlli effettuati nelle aziende toscane; b) di effettuare le analisi di rischio e l’estrazione dei campioni dei soggetti da sottoporre a verifica; c) di analizzare i dati che scaturiscono da tale attività ispettiva, anche al fine di determinare l’affidabilità amministrativa delle stesse imprese (cd. “rating amministrativo”);*
- comma 2: *la costituzione di un archivio informatico dei controlli svolti presso ciascuna impresa, denominato Registro Unico dei Controlli (RUC), da implementarsi nel Sistema Informativo di ARTEA;*
- comma 3: *l’impegno da parte dei soggetti firmatari di mettere a disposizione le informazioni e la relativa documentazione dei controlli che non siano già presenti nel sistema informativo ARTEA.*

Ritenuto che al fine di semplificare le procedure e di evitare controlli ripetuti da parte di più soggetti, ARTEA possa procedere all’acquisizione dei risultati dei controlli eseguiti dalle Aziende USL sul territorio regionale, cui compete istituzionalmente il coordinamento alla Regione Toscana;

ASSUNTA A RIFERIMENTO LA SEGUENTE

BASE GIURIDICA SPECIFICA

Visto il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che

modifica i regolamenti (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 e abroga il regolamento (CE) 1782/2003;

Visto il Reg. (CE) 1122/2009 del 30 novembre 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i. del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (CE) n.65 della Commissione del 27 gennaio 2011 (che abroga il Reg. n.1975/2006) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista la Circolare annuale di AGEA Coordinamento relativa all' Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità;

Vista la Delibera della Giunta Regionale annuale di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del decreto ministeriale n.30125/2009 e s.m.i. relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Visto il Decreto annuale di ARTEA che approva il Manuale delle specifiche tecniche per lo svolgimento dei controlli in loco a campione di condizionalità;

Vista la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e abroga la Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee

dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Vista la Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Reg. (CE) n. 178/2002, concernente la sicurezza alimentare;

Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica, e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

Visto il Reg. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;

Visto il Reg. CE 21/2004 del 17/12/03 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione di ovini e dei caprini e che modifica il Reg.CE 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il Regolamento CE 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Vista la Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la Direttiva 98/58/CEE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Visto l'art.28 sull'abbattimento degli alberi di olivo della Legge Regionale n. 23/2000 e s.m.i.
"Istituzione della anagrafe regionale delle aziende agricole norme per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura";

Rilevato che ARTEA è l'organismo responsabile dei controlli di condizionalità previsti dai
Regolamenti (CE) n. 73/2009 s.m.i. e n. 1698/2005 s.m.i. e della determinazione delle riduzioni ed
esclusioni da applicare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1122/2009;

Considerato che ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'08/03/2000, così come modificata dalla
L.R. n.45 del 27 luglio 2007:

- è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.RT) al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo;
- per gli stessi fini è istituita, presso l'Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale;
- ARTEA può stipulare protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell'inserimento delle stesse nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute;

CONSIDERATO

- il comune interesse del Corpo Forestale dello Stato e di ARTEA alla instaurazione di un rapporto di collaborazione volto a facilitare, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni, il rapporto tra pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini, coniugando efficacia, efficienza e semplicità di procedure e strumenti;
- l'ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate;
- che la normativa comunitaria prescrive l'istituzione di un sistema integrato di gestione e controllo, comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati;

- che la Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura uscirà dal regime della condizionalità dall'01/01/2015 e che pertanto a partire da tale data eventuali verifiche effettuate dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della stessa non rientreranno nello scambio di dati e informazioni oggetto del presente Protocollo;
- che il Corpo Forestale dello Stato, attraverso i propri Reparti periferici, effettua attività di controllo e monitoraggio sul territorio regionale per verificare il rispetto delle norme nelle materie di competenza;
- che lo scambio di informazioni tra organizzazioni con compiti complementari favorisce la semplificazione degli adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale in un'ottica integrata alla luce delle innovazioni introdotte dalle disposizioni comunitarie e dall'introduzione dello strumento Registro Unico dei Controlli di cui all'art. 4 comma 2 del Protocollo d'intesa Regione Toscana - UPI Toscana - UNCEM Toscana - ANCI Toscana sopra citato;
- che la semplificazione delle procedure evita controlli ripetuti da parte di più soggetti e consente ad ARTEA l'acquisizione dei risultati dei controlli eseguiti dalle autorità competenti;

tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;
2. ARTEA si impegna a fornire i dati relativi ai beneficiari dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali richiesti dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso le competenti strutture, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, favorendo, nel quadro dell'interazione dei sistemi informativi, attività congiunte per valutare e perseguire le modalità più efficaci per l'integrazione dei reciproci patrimoni informativi;
3. ARTEA si impegna a consentire l'accesso da parte del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le competenti strutture, al proprio sistema informativo al fine di consultare la banca dati

delle aziende toscane unitamente alla base geografica (GIS);

4. il Corpo Forestale dello Stato, nel caso in cui intervengano fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, si impegna, previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, a comunicare ad ARTEA le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, per l'avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebitamente percepiti;
5. il Corpo Forestale dello Stato, qualora accerti violazioni amministrative e/o di natura territoriale e ambientale **che possano avere una ripercussione inerente ai procedimenti relativi ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di competenza di ARTEA** si s'impegna a darne comunicazione ad ARTEA, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate;
6. le parti s'impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, ad intrattenere un rapporto di puntuale e fattiva collaborazione; in particolare, ARTEA può richiedere al Corpo Forestale dello Stato di sviluppare le indagini e le investigazioni tipiche di polizia del territorio a tutela della Regione Toscana, dello Stato e dell'Unione Europea, nei casi in cui dai controlli emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di criminalità economica e/o criminalità organizzata;
7. il Corpo Forestale dello Stato si impegna a inserire direttamente nel sistema informativo ARTEA le informazioni relative ai controlli di condizionalità effettuati utilizzando l'apposito verbale all'interno del sistema ARTEA, **in base a un programma di controllo definito entro il 31 gennaio di ogni anno**;
8. ARTEA si impegna a segnalare le non conformità riscontrate in merito alle verifiche **di condizionalità** effettuate, in modo da permettere al Corpo Forestale dello Stato di razionalizzare i propri controlli a carattere specialistico;
9. ARTEA e Corpo Forestale dello Stato si impegnano a definire reciprocamente interventi formativi finalizzati sia a supportare il personale sull'utilizzo dei rispettivi sistemi informativi per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e professionali, che relativamente alle normative d'interesse;
10. ARTEA e Corpo Forestale dello Stato definiranno attraverso appositi accordi di servizio il

contenuto informativo necessario ad alimentare le rispettive basi informative per quanto di reciproco interesse;

11. La collaborazione instaurata con il presente atto ha durata finché le due parti interessate ritengono utile coordinare le proprie risorse ed attività di controllo in materia di aiuti agli interventi di politica agricola comunitaria al fine di prevenire e reprimere le frodi ai bilanci comunitario, nazionale e regionale;
12. Eventuali modifiche o integrazioni del presente protocollo saranno discusse e concordate d'intesa fra il rappresentante di ARTEA ed il rappresentante del Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato;
13. Per ARTEA il referente è da individuarsi nel Direttore dell'Agenzia o suo delegato;
14. Per il Corpo Forestale dello Stato il referente è da individuarsi nel Comandante Regionale Toscana o suo delegato;
15. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella "Allegato B" al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
16. Il presente atto verrà registrato in caso di uso, ai sensi degli artt.5 e 8 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente la registrazione;
17. Il presente atto viene redatto in duplice copia (1 copia per ARTEA; 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato).

Per il Corpo forestale dello Stato
Il Comandante Regionale per la Toscana
(Dr. Donato Monaco)

Per l'ARTEA
Il Direttore
(Dr. Giovanni Vignozzi)